

ranno in aumento dell'imposta dell'anno seguente, ma si esigeranno nell'anno seguente, mediante un riparto particolare.

Ora io dico: ha pensato la Commissione alle conseguenze di questo speciale riparto da farsi in ciascuna provincia per le quote che nel precedente anno si saranno verificate inesigibili? Crede forse che questo nuovo riparto per provincia sia in pratica una cosa facile ed amministrativamente ammissibile? Io lo ripeto, è una ingiustizia inutile, inquantochè può, senza danno dello Stato, evitarsi ripartendo su tutti i contribuenti dello Stato le quote diventate inesigibili in una provincia. In tal modo lo Stato nulla vi perde, e l'amministrazione è molto più semplice, molto più logica.

Crede di aver dimostrata abbastanza l'esattezza della mia affermazione per insistervi, e spero che la Camera non ammetterà un'ingiustizia assolutamente inutile.

PRESIDENTE. Ritiene la Camera come il signor ministro delle finanze abbia proposto di surrogare al 2° comma dell'articolo 3 della Commissione il 2° e 3° comma dell'articolo 2 dell'allegato A annesso al progetto di legge ministeriale nei termini seguenti:

« Però i contingenti assegnati a ciascun comune e consorzio non eccederanno il 10 per cento del reddito imponibile accertato pel 1864, e la eccedenza sarà repartita su tutta la provincia.

« Le quote inesigibili sull'imposta del 1864, così per difetto del contribuente, come per la parte che eccedeva il 10 per cento del reddito, andranno in aumento del relativo contingente provinciale. »

Invito ora la Camera a deliberare in proposito.

Chi l'accetta sorga.

(È approvato.)

Metto a partito l'intero articolo terzo.

(È approvato.)

« Art. 4. I contingenti comunali e consorziali saranno distribuiti fra i contribuenti in ragione dei redditi imponibili dichiarati ed accertati nel riparto dell'imposta del 1864.

« Sono ammesse le rettificazioni dei redditi riferibili alla stessa epoca provenienti da contribuenti, agenti delle tasse, Commissioni di sindacato e Consigli o Deputazioni provinciali.

« Parimente le Giunte comunali faranno alle liste dei contribuenti e degli indigenti le variazioni occorrenti.

« Vi sarà luogo a reclamo contro la lista degli indigenti determinata dalla Giunta comunale avanti alla Commissione provinciale di appello.

« I nuovi contribuenti saranno tenuti a dichiarare i loro redditi a termini della legge 14 luglio 1864. »

Il deputato Cavallini tenendo ferme la prima e l'ultima parte di quest'articolo, proporrebbe agli alinea 1°, 2° e 3° gli emendamenti che seguono:

« Le Giunte comunali faranno però alle liste dei contribuenti e degli indigenti le variazioni che occorressero.

« La Commissione comunale o consorziale avrà diritto di riformare la lista degli indigenti determinata dalla Giunta comunale.

« Saranno parimenti ammesse le rettificazioni delle rendite come sovra già accertate, sia che siano proposte dai contribuenti o dagli agenti delle tasse, sia che siano introdotte dalle Commissioni comunali o consorziali. »

Il deputato Cavallini ha facoltà di parlare.

CAVALLINI. Veggo che le discussioni si protraggono troppo oltre, ed io vorrei che si facessero più affari, ma si parlasse meno. (*Bravo!*) Sono perciò disposto a rinunciare subito allo svolgimento del mio emendamento quando mai per avventura il Ministero e la Commissione si dichiarassero ad esso favorevoli. Li pregherei pertanto a rispondermi sì o no. In questo ultimo caso soltanto addurrei le ragioni che mi inducono a fare la proposta che la Camera ha avanti a sè, perchè già stampata.

SELLA, ministro per le finanze. L'essenza della variazione introdotta in quest'emendamento sta nella parte che dice:

« La Commissione comunale o consorziale avrà diritto di riformare la lista degli indigenti determinata dalla Giunta comunale. »

A me pare che questa modificazione sia giustissima, quindi non ho difficoltà di accettarla.

CAVALLINI. Quand'è così, rinuncio allo svolgimento della mia proposta.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

CORTESE, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora si farebbe così: si lascierebbe intatto il primo periodo, e poi verrebbe la variazione proposta dall'onorevole Cavallini, che è accettata dal ministro e dalla Commissione.

L'onorevole Lualdi ha la parola.

LUALDI. Io domando solamente uno schiarimento alla cortesia del signor ministro. Vorrei sapere se intende, coll'accettare una parte dell'emendamento Cavallini, di avere modificato il secondo paragrafo dell'articolo 4, per cui si venisse a dire: « sono ammesse le rettificazioni dei redditi fatte valere dai contribuenti » ecc., lasciando fuori l'inciso: « riferibili alla stessa epoca. »

PRESIDENTE. Vi sarebbe questo di mutato: invece che nel progetto è detto: « Vi sarà luogo a reclamo contro la lista degli indigenti determinata dalla Giunta comunale avanti alla Commissione provinciale d'appello », accettandosi l'emendamento Cavallini si direbbe: « La Commissione comunale e consorziale avrà diritto di riformare le liste degli indigenti determinate dalla Giunta comunale. »

LUALDI. Allora io mi permetto di proporre la soppressione delle parole *riferibili alla stessa epoca*, poichè io non credo che sia il caso di fare una legge il cui senso sia equivoco.

Io domanderei al signor ministro se egli crede che le dichiarazioni le quali furono presentate nel novembre e dicembre del 1864 si riferivano ai redditi del 1863, così come era voluto dal senso della legge. Se così egli pure opina, io non trovo che si abbiano ad ammettere sol-